

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-953 del 27/02/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc. Coop. Agricola per l'impianto destinato ad attività di cantina vitivinicola per la produzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di vino, sito in Comune di Imola (BO), via Bicocca n. 11.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-978 del 27/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc. Coop. Agricola** per l'impianto destinato ad attività di cantina vitivinicola per la produzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di vino, sito in Comune di Imola (BO), via Bicocca n. 11.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società Cantina dei Colli Romagnoli Soc. Coop. Agricola (C.F. 00081230393 e P.IVA 00081230393) per l'impianto destinato ad attività di cantina vitivinicola per la produzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di vino, sito in Comune di Imola, via Bicocca n. 11, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con DET-AMB-2019-3940 del 27/08/2019 (con scadenza di validità in data 02/09/2034 e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 1766 del 03/09/2019), così come aggiornato da ARPAE con DET-AMB-2020-1847 del 23/04/2020 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 622 del 07/05/2020), con DET-AMB-2021-3142 del 22/06/2021 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 1314 del 25/06/2021) e con DET-AMB-2022-1921 del 14/04/2022 (rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 785 del 21/04/2022), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue industriali da autolavaggio e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Imola}.
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>4</sup> di acque meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>5</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Comunicazione/nulla osta in materia di impatto acustico<sup>6</sup>** {Soggetto competente Comune di Imola}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale DET-AMB-2019-3940 del 27/08/2019 e dei successivi atti di aggiornamento di ARPAE - AACM (Determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2020-1847 del 23/04/2020, n. DET-AMB-2021-3142 del 22/06/2021 e n. DET-AMB-2022-1921 del 14/04/2022) e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Imola di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
  3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
  4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>7</sup>.
  5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>8</sup>.
  6. Obbliga la società **Cantina dei Colli Romagnoli Soc. Coop. Agricola** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>9</sup>.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>5</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>8</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>9</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>10</sup>.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La società Cantina dei Colli Romagnoli Soc. Coop. Agricola (C.F. 00081230393 e P.IVA 00081230393) con sede legale ed impianto in Comune di Imola, via Bicocca n. 11, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 19/04/2022 (Prot. n. 132955) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di installazione del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue industriali e all'installazione di una centrale termica per la produzione di vapore industriale di 1,3 MWt, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14085 del 26/04/2022 (pratica SUAP n. 140/2013), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/04/2022 al PG/2022/68113 e confluito nella **Pratica SINADOC 17161/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/70953 del 29/04/2022 ha comunicato che ai fini di dare formale avvio al procedimento in oggetto è necessario acquisire preventivamente la conclusione il procedimento del titolo edilizio (avviato separatamente dall'AUA dal Comune di Imola a seguito della richiesta della società del 06/04/2020) o un parere favorevole/nulla osta urbanistico-edilizio del Comune di Imola all'interno del medesimo procedimento.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il SUAP del Comune di Imola con nota Prot. n. 17401 del 20/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/05/2022 al PG/2022/84582, ha comunicato che lo Sportello Edilizia del Comune medesimo ha dato il proprio nulla osta sotto l'aspetto edilizio alla variante dell'AUA in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/90019 del 30/05/2022 ha richiesto al SUAP del Comune di Imola di avviare formalmente il procedimento in oggetto per il rilascio della modifica sostanziale dell'AUA dalla data del 20/05/2022 e contestualmente ha richiesto ai soggetti competenti i relativi pareri/nulla osta attesi.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19213 del 03/06/2022 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/06/2022 al PG/2022/92671, ha rideterminato i tempi del procedimento di AUA ai sensi del del D.P.R. 59/2013 a far data dal 20/05/2022 ed ha richiesto ai soggetti competenti i relativi pareri/nulla osta attesi.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/104137 del 23/06/2022 ha richiesto documentazione integrativa per la matrice emissioni in atmosfera necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/106060 del 27/06/2022 ha richiesto documentazione integrativa per le matrici emissioni in atmosfera ed acustica, necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23230 del 29/06/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/06/2022 al PG/2022/107800, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 26545 del 28/07/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/07/2022 al PG/2022/125120, ha concesso alla società in oggetto una proroga fino al 28/08/2022 per la presentazione della documentazione integrativa richiesta in data 29/06/2022.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 29012 del 25/08/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/08/2022 al PG/2022/139729, ha concesso alla società in oggetto una ulteriore proroga per la presentazione della documentazione integrativa richiesta in data 29/06/2022.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 41262 del 02/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/12/2022 al PG/2022/198449, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 30/11/2022 (Prot. SUAP n. 41135 del 01/12/2022).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/199306 del 05/12/2022 ha trasmesso parere favorevole per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota del 14/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 14/12/2022 al PG/2022/204686, ha trasmesso nulla osta per la matrice di impatto acustico del Comune di Imola (Atto Monocratico n. 2379 del 14/12/2022) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/206543 del 16/12/2022 ha sollecitato il Comune di Imola e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza in merito alla matrice scarichi in pubblica fognatura.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/206885 del 19/12/2022 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 43288 del 19/12/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/12/2022 al PG/2022/207410, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 15/12/2022 (Prot. SUAP n. 43016 del 16/12/2022).
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/8610 del 18/01/2023 ha sollecitato nuovamente il Comune di Imola e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza in merito alla matrice scarichi in pubblica fognatura.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 9499 del 30/01/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/01/2023 al PG/2023/16755, ha trasmesso parere favorevole matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota del 01/02/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/02/2023 al PG/2023/18241, ha trasmesso nulla osta per la matrice di impatto acustico del Comune di Imola (Atto Monocratico n. 176 del 31/01/2023).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, dato atto che ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 le seconde piogge ricadenti nei piazzali dell'impianto in oggetto potrebbero risultare potenzialmente contaminate durante il periodo di vendemmia e pertanto sono mantenute ed aggiornate le prescrizioni tecnico-gestionali di cui all'allegato B dell'AUA DET-AMB-2019-3940 del 27/08/2019, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, scarichi in acque superficiali, emissioni in atmosfera e impatto acustico, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti ed Energia), acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>11</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 896,00 come di seguito specificato:**

<sup>11</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato C).
- Allegato B - matrice scarico acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto non oggetto della presente modifica sostanziale di AUA.
- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato D - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 24/02/2022

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

***Patrizia Vitali***<sup>12</sup>  
(*determina firmata digitalmente*)<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>13</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc. Coop. Agricola**  
**Comune di Imola (BO), via Bicocca n. 11**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico denominato S1 in pubblica fognatura nera di via Colombarotto (afferente al depuratore comunale di via Molino Rosso) classificato dal Comune di Imola (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua) come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue industriali (date dai reflui produttivi da attività di lavorazione vinicola, dalle acque reflue di lavaggio degli impianti produttivi ed attrezzature e dalle acque reflue di raffreddamento), di acque reflue domestiche (originate dai servizi igienici presenti nello stabilimento e pretrattate mediante vasche Imhoff) e di acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia dei piazzali (pretrattate mediante una vasca di prima pioggia da 37 m<sup>3</sup>).

Tali acque reflue, prima di essere scaricate in pubblica fognatura, sono complessivamente trattate nel nuovo depuratore aziendale (dato da una grigliatura meccanica, da una vasca di accumulo / equalizzazione / neutralizzazione, da una chiariflocculazione mediante flottazione ad aria disciolta (D.A.F.), da una prima ossidazione biologica a biomassa adesa a letto mobile (M.B.R.), da una seconda ossidazione a biomassa sospesa ed infine da una sedimentazione e ricircolo fanghi) presente nell’attività di cantina vitivinicola per la produzione e commercio all’ingrosso e al dettaglio di vino.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico in fosso interpodereale di acque meteoriche di seconda pioggia originate dal sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (vasca di prima pioggia) a servizio dello stabilimento (competenza amministrativa di ARPAE-AACM. Vedi Allegato B al presente atto).

## **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 9499 del 30/01/2023, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico dell'Atto Monocratico 176 del 31/01/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 01/02/2023 al PG/2023/18241). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

## **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/69/2013) e di ARPAE (Sinadoc n. 8994/2019, Sinadoc n. 9337/2020, Sinadoc n. 10365/2021, Sinadoc n. 13403/2022).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 26/04/2022 al PG/2022/68113, in data 02/12/2022 al PG/2022/198449 e in data 19/12/2022 al PG/2022/207410).

-----  
Pratica Sinadoc 17161/2022

Documento redatto in data 24/02/2023



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 176 del 31/01/2023

**OGGETTO: AUA 2022 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE - CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI SOC. COOP. AGR. - VIA BICOCCA 11**

## IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla ditta CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc. Coop. Agr., adottata da Arpae – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3940 del 27/08/2019 e rilasciata dal Comune di Imola con Atto Monocratico 1766 del 03/09/2019, cui sono seguiti provvedimenti di aggiornamento Arpae DET-AMB-2020-1847 del 23/04/2020, DET-AMB-2021-3142 del 22/06/2021 e DET-AMB-2022-1921 del 14/04/2022;

Vista l'istanza di Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 13295 del 19/04/2022, presentata dal legale rappresentante pro-tempore della ditta CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc. Coop. Agr. (C.F. 00081230393), relativamente all'attività di lavorazione e vinificazione delle uve conferite dai soci, sita in Imola via Bicocca 11;

Viste le integrazioni documentali acquisite al Prot. Gen. 41135 del 01/12/2022;

**Visto che Hera S.p.a., con comunicazione Prot. n. 0009499/23 del 30/01/2023 pervenuta al Prot. Gen. 3347 del 31/01/2023 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;**

Visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;

Visto il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 32 del 30/06/2022 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIATA NULLA OSTA  
CON PRESCRIZIONI**

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali e domestiche derivanti dall'attività

CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc. Coop. Agr. sita a Imola in via Bicocca 11, così come indicato da Hera S.p.a. nella comunicazione Prot. n. 0009499/23 del 30/01/2023, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

### E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 31/01/2023

IL DIRIGENTE  
*Alessandro Bettio*  
(atto sottoscritto digitalmente)



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li

COMUNE CITTA' DI IMOLA  
Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - Suap  
PEC: [suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it)

Modena, 30 gennaio 2023  
Prot.n. 0009499/23

e pc.  
ARPAE  
- Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
- Unità Presidio Metropolitan Est - Distretto Imola  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Asset Management  
Pianificazione e Sviluppo Asset  
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/mc

**Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.39993/22 del 28/04/2022**  
**Pa&S n.9/2022**

**Oggetto:** Istanza di Modifica Sostanziale AUA Società **CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI SCA - zona intervento: Imola (BO) Via Bicocca nc.11** – Attività di Lavorazione e vinificazione uve conferite dai soci.

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI SCA – nella figura di Maddalena Zortea in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a Imola (BO) Via Bicocca nc.11 P.Iva:00081230393**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **Imola (BO) Via Bicocca nc.11**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Stabilimento Enologico - lavorazione e vinificazione delle uve conferite dai soci**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
  - **Acque reflue industriali: reflui produttivi da attività di lavorazione vinicola, acque reflue industriali di lavaggio impianti/attrezzature, acque reflue industriali di raffreddamento, acque di prima pioggia e dilavamento piazzali;**
  - **Reflui civili;**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
  - **Treatmento acque di processo: impianto costituito da grigliatura meccanica, vasca di accumulo/equalizzazione/neutralizzazione, comparto di chiariflocculazione mediante flottazione ad aria disciolta (DAF), comparto di prima ossidazione biologica a biomassa adesa a letto mobile (MBBR), comparto di seconda ossidazione a biomassa sospesa, sedimentazione e ricircolo fanghi**
  - **Treatmento acque di prima pioggia: pozzetto scolmatore, vasca di accumulo/decantazione prima pioggia da mc.37, poi invio a impianto di depurazione**
  - **Treatmento reflui civili: vasche imhoff**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo separato (rete nera) di Via Colombarotto**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola - Gambellara – Via Molino Rosso**

Vista l'atto AUA DET-AMB-2019-3940 del 27/0/2019 ed i successivi aggiornamenti DET-AMB-2020-1847 del 23/04/2020, DET-AMB-2021-3142 del 22/06/2021 e DET-AMB-2022-1921 del 14/04/2022 rilasciati a nome della ditta medesima e relativi all'insediamento produttivo di cui sopra;

Visti i pareri di HERA Spa Prot.n.74100 del 29/07/2019, Prot.n.79050 del 12/08/2019, Prot.n.25993 del 13/03/2020, Prot.n.48800 del 20/05/2021, Prot.n.58107 del 18/06/2021 e Prot.n.33087/22 del 06/04/2022, rilasciati a nome della ditta medesima e relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale AUA è avviata per presentazione nuovo progetto Impianto di Depurazione biologico, inserimento matrice emissioni in atmosfera (impianti termici), presentazione asseverazione impatto acustico;

Vista la documentazione allegata alla domanda, comprensiva di:

- Relazione Tecnica Generale, con Allegato 1 – Elaborato grafico - Planimetria schema reti fognarie, Allegato 2 – Elaborato grafico – Impianto di depurazione acque reflue industriali - schema di flusso, Allegato 3 - Elaborato Grafico – Layout - prospetto e pianta -Impianto di depurazione acque reflue, Allegato 4 - Scheda Tecnica carrier MBBR;
- Relazione Tecnica Descrittiva;

Viste le integrazioni pervenute, assunte da Hera Spa con Prot.n.107028/22 del 05/12/2022 presentate relativamente alle matrici emissioni in atmosfera e rumore ma contenenti anche integrazioni volontarie per la matrice scarichi, ovvero comprensive di elaborati di progetto in versione aggiornata (perfezionamenti progetto post avvio cantiere):

- Relazione Tecnica Generale – Ecoteam Rev.3
- Allegato 1\_Planimetria schema fognario
- Allegato 2\_tav.1- Vers 4.1 del 29/11/2022\_Schema di flusso
- Allegato 3\_tav. Prospetti

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- il nuovo impianto di depurazione e l'assetto della rete fognaria scarichi prodotti sono impostati e modulati in base alla caratteristica produttiva dello stabilimento che è la stagionalità, con periodo di massima produzione – vendemmia (indicativamente da metà agosto a fine ottobre) attraverso il sistema di valvole a saracinesca "A" - pozzetto deviatore linea rete fognaria area serbatoi - e "B" – pozzetto deviatore linea fognaria acque meteoriche / acque reflue dilavamento piazzali di prima e seconda pioggia.
- Analogamente l'impianto di depurazione è strutturato in modo che i settori di prima ossidazione biologica a biomassa (4) e seconda fase di ossidazione a biomassa sospesa (5) possano essere esclusi in modo che i volumi siano sempre proporzionati ala carico inquinante in ingresso

inoltre

- è presente all'interno dello stabilimento un'area di mq. 304, dotata di vasca a tenuta, utilizzata in periodo di vendemmia come deposito per raspe e vinacce: i liquidi raccolti in periodo produttivo vengono conferiti in distilleria. Al di fuori del periodo di vendemmia, area vuota, le acque piovane eventualmente raccolte dalla vasca vengono inviate tramite apposita pompa al sistema fognario delle acque meteoriche.

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- 1) viene accettata nella pubblica fognatura di tipo nero di Via Colombarotto l'immissione indicata in planimetria al punto S derivante dall'insieme di acque reflue industriali decadenti dall'attività vitivinicola, acque reflue industriali di raffreddamento, acque di dilavamento piazzali e di prima pioggia, reflui domestici;
- 2) devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 4) lo scarico dei reflui industriali al punto S1 deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 - colonna scarico in rete fognaria eccetto i seguenti parametri quali-quantitativi:

Parametro	Unità di misura	Valore
Portata massima oraria	mc/h	8,3
Volume giornaliero massimo	mc/giorno	200
Volume massimo annuo	mc/anno	16.000
BOD5 (come O2)	mg/l	3.000
COD (come O2)	mg/l	5.000
Solidi Sospesi Totali	mg/l	750
Solfiti (come SO2)	mg/l	4
pH		5,0 – 9,0

- a) Il controllo avverrà nel punto di campionamento acque di processo (contraddistinto in planimetria "PC");
- b) altri punti contraddistinti in planimetria: S1 pozzetto di ispezione finale;

5) nel caso in cui risultasse che la qualità dello scarico finale non fosse conforme ai limiti di emissione previsti la ditta deve immediatamente interrompere lo scarico alla pubblica fognatura provvedendo allo smaltimento dei liquami presenti nella vasca di accumulo-equalizzazione tramite ditta autorizzata;

6) in relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo;

7) posto quanto già fissato nell'atto autorizzativo vigente, ovvero avvio inderogabile entro il 30/07/2023, trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione ad Hera Spa;

(indirizzo PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it))

8) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente (indirizzo PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it));

9) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei sistemi di trattamento delle acque reflue a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti dovrà essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

11) il misuratore di portata di tipo magnetico installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà:

- essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento,
- dovrà essere tarato da ditta specializzata almeno ogni 2 anni. Il certificato di taratura andrà inviato ad Hera Spa;
- ogni eventuale disservizio dello strumento dovrà essere tempestivamente segnalato ad Hera comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile. Dovrà essere altresì comunicata la data di riattivazione dello strumento e la nuova lettura di avviamento. Nel periodo di guasto i volumi scaricati saranno conteggiati sulla base dei dati storici disponibili;
- in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa (indirizzo PEC: [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it));

12) al personale incaricato di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

13) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

14) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente così come indicato nel regolamento SII;

15) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

16) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera Spa si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.


In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.



**Operations Idrico**  
**Responsabile Area Bologna**  
Ing. Paolo Gelli  
*(firmato digitalmente)*

# ALLEGATO 1

VIA COLÒMBAROTTO




P.G. IN USCITA del N. ALLEGATO ALLA PRATICA N. del SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE **FAVOREVOLE**



- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>C.E.</b> Cabina elettrica di consegna HERA  | <b>Canalizzazioni</b>   | Acque nere di lavorazione                       | — Rilee acquedotto industriale                                      |
| <b>C.I.T.</b> Centrale Impianti Idroelettrici  | <input type="checkbox"/> Fossa Imhoff   | Pozzetto di ispezione acque nere di lavorazione | — Rilee acquedotto industriale                                      |
| <input type="checkbox"/> Vasca di raccolta acque nere m.c. 10                                    | <input type="checkbox"/> Vasca di raccolta acque meteoriche prima pioggia m.c. 37 | Canalina grigliata                              | — Rilee acquedotto civile   |
| <input type="checkbox"/> Vasca di raccolta acque meteoriche                                      | <input type="checkbox"/> Pozzetto di ispezione acque meteoriche                   | Acque meteoriche                                | — Rilee acquedotto civile   |
| <b>PC</b> Pozzetto di campionamento acque reflue industriali                                     | <input type="checkbox"/> Pozzetto con cassetto                                    | Pozzetto di ispezione acque meteoriche          | — Innesco acque reflue  |
| <b>S1</b> Punto di immissione dello scarico di acque reflue industriali nella pubblica fognatura | <input type="checkbox"/> Pozzetto di ispezione acque grigie                       | Acque grigie                                    | — Nuova Rete di uscita acque meteoriche nel fognario di laminazione |
|  | <input type="checkbox"/> Pozzetto con cassetto                                    | Pozzetto di ispezione acque grigie              | — CONFINE DI PROPRIETA'   |
|  | <input type="checkbox"/> Pozzetto by-pass   |   |   |

# ALLEGATO 2



**Completamento** Impianto di depurazione per acque reflue industriali  
**Cliente** Cantina dei Colli Romagnoli - Imole  
**Progettista** Dott. Cardinali  
**Disegno** / / / / /  
**Scale** / / / / /  
**Schema di flusso** / / / / /  
**Versione** / / / / /  
**Data** 29/11/2022  
**Autore** / / / / /  
**Verificatore** / / / / /  
**Prova** / / / / /  
**Revisione** / / / / /  
**Approvazione** / / / / /  
**ECOTEAM Srl**  
 Via F. Petri, 601  
 47522 Gattatico (FC)  
 Tel. 0547.356553

**Completamento** Impianto di depurazione per acque reflue industriali  
**Cliente** Cantina dei Colli Romagnoli - Imole  
**Progettista** Dott. Cardinali  
**Disegno** / / / / /  
**Scale** / / / / /  
**Schema di flusso** / / / / /  
**Versione** / / / / /  
**Data** 29/11/2022  
**Autore** / / / / /  
**Verificatore** / / / / /  
**Prova** / / / / /  
**Revisione** / / / / /  
**Approvazione** / / / / /  
**ECOTEAM Srl**  
 Via F. Petri, 601  
 47522 Gattatico (FC)  
 Tel. 0547.356553



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc. Coop. Agricola**  
**Comune di Imola (BO), via Bicocca n. 11**

**ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006**

**Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso interpodereale che recapita in reticolo idrografico minore) classificato come “scarico di acque meteoriche di seconda pioggia potenzialmente contaminate” originate dal sistema di trattamento di prima pioggia (vasca di prima pioggia da 37 m<sup>3</sup>) delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali a servizio dello stabilimento con attività di cantina vitivinicola per la produzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di vino.

Prima dello scarico in acque superficiali è presente un bacino di laminazione idraulica (laghetto di forma trapezoidale con argini in terra battuta).

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico denominato S1 in pubblica fognatura nera di via Colombarotto di acque reflue industriali originate dal nuovo depuratore aziendale a servizio dell'impianto (competenza amministrativa del Comune di Imola. Vedi Allegato A al presente atto).

**Prescrizioni**

1. Mantenere aggiornata la procedura interna allo stabilimento al fine della gestione e controllo degli scarichi delle acque reflue nel corpo idrico superficiale, anche alla luce degli inconvenienti accaduti negli anni passati, in cui la società registri giornalmente l'apertura/chiusura della saracinesca by-pass posta a monte del sistema di trattamento delle acque reflue industriali, nonché gli eventuali interventi di manutenzione e/o pulizia del sistema stesso. Tali procedura interna e registro interno devono essere disponibile a richiesta degli organi di controllo.

2. Predisporre la chiusura della saracinesca a tagliola posta nel bacino di laminazione, in funzione ai periodi di attività e lavorazioni interne all'azienda e alla gestione della saracinesca manuale del pozzetto by-pass a monte del trattamento delle acque reflue industriali. Al termine della giornata lavorativa in cui avviene la chiusura del pozzetto bypass, la saracinesca del bacino potrà essere aperta, al fine di convogliare le eventuali acque meteoriche di seconda pioggia, nel corpo idrico superficiale (fosso interpoderale). Anche tale gestione dovrà essere trascritta nel registro interno di cui al precedente punto 1.
3. Dovrà essere fatta idonea manutenzione (almeno bimestrale con eventuale incremento nel periodo estivo, se necessaria) quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso e/o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale. Anche tale gestione dovrà essere trascritta nel registro interno di cui al precedente punto 1.
4. Lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia in corpo idrico superficiale non dovrà mai essere causa di inconvenienti ambientali.
5. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - a) le linee fognarie e l'impianto di prima pioggia con relativo by-pass per la seconda pioggia siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
  - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
  - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
  - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
  - e) l'impianto di prima pioggia con relativo by-pass per la seconda pioggia sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo, pulizia e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
  - f) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e dall'impianto di prima pioggia con relativo by-pass per la seconda pioggia sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;

- g) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
- h) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
6. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore dello scarico in acque superficiali originato dallo stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
9. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/69/2013) e di ARPAE (sinadoc n. 8994/2019, sinadoc n. 9337/2020, sinadoc n. 10365/2021, Sinadoc n. 13403/2022).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 26/04/2022 al PG/2022/68113, in data 02/12/2022 al PG/2022/198449 e in data 19/12/2022 al PG/2022/207410).

-----  
Pratica Sinadoc 17161/2022

Documento redatto in data 24/02/2023

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc. Coop. Agricola**  
**Comune di Imola (BO), via Bicocca n. 11**

**ALLEGATO C**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di cantina vitivinicola per la produzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di vino svolta dalla società Cantina dei Colli Romagnoli Soc. Coop. Agricola nello stabilimento ubicato in Comune di Imola (BO), via Bicocca n. 11, secondo le seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

- 1. La società CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc. Coop. Agricola è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:**

**EMISSIONE E1**

**PROVENIENZA: CALDAIA PRODUZIONE VAPORE AD USO INDUSTRIALE - 1,3 MW**

Portata massima .....	132 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	24 h

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particolato .....	(*) 5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ).....	250	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ).....	(*) 35	mg/Nm <sup>3</sup>

(\*) Il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto viene utilizzato gas naturale.

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale solo per Ossidi di azoto

---

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO USO CIVILE - 0,024 MW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

---

## 2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

### 3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

#### 4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

**Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## 5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## 6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1 (per il solo inquinante Ossidi di azoto), ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle

condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

## **7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## **8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 26/04/2022 al PG/2022/68113, in data 02/12/2022 al PG/2022/198449 e in data 19/12/2022 al PG/2022/207410).

-----  
Pratica Sinadoc 17161/2022

Documento redatto in data 24/02/2023

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc. Coop. Agricola**  
**Comune di Imola (BO), via Bicocca n. 11**

**ALLEGATO D**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Cantina dei Colli Romagnoli Soc. Coop. Agricola ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola (Delibera del Consiglio n. 233 del 22/12/2015) per l'attività di cantina vitivinicola per la produzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di vino.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2022/199306 del 05/12/2022.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 2379 del 14/12/2022.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura/Imola PG/2022/199306 del 05/12/2022, con nulla osta acustico Atto Monocratico n. 2379 del 14/12/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 14/12/2022 al PG/2022/204686). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Valutazione previsionale di Impatto Acustico dell’Impianto di depurazione delle acque reflue” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data Agosto 2022 da Alessio Lotti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Cantina dei Colli Romagnoli Soc. Coop. Agricola relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 02/12/2022 al PG/2022/198449).

-----  
Pratica Sinadoc 17161/2022

Documento redatto in data 24/02/2023



# CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 2379 del 14/12/2022

**OGGETTO: AUA 2022 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI SOC.COOP.AGR. - VIA BICOCCA 11**

IL DIRIGENTE

Viste l'istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 13295 del 19/04/2022 e le integrazioni pervenute al Prot. Gen. 41135 del 01/12/2022, presentate dal legale rappresentante pro-tempore della ditta CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc.Coop.Agr. (C.F. 00081230393), relativamente all'attività sita in Imola via Bicocca 11;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 199306/2022 del 05/12/2022, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola - sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 41532 del 05/12/2022;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 32 del 30/06/2022 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

**RILASCIA NULLA OSTA  
CON PRESCRIZIONI**

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di modifica di A.U.A. citata in premessa, per l'attività CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI Soc.Coop.Agr. sita ad Imola in via Bicocca 11, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Distretto Pianura Imola - sede di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 41532 del 05/12/2022, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Lì, 14/12/2022

IL DIRIGENTE  
*Alessandro Bettio*  
(atto sottoscritto digitalmente)



Sinadoc 17161/22

**Spett.**  
**Comune di Imola**  
**Servizio Sviluppo Economico**  
**e Progetti Europei**  
**Pec: [suap@pec.comune.imola.bo.it](mailto:suap@pec.comune.imola.bo.it)**

**e p.c. Arpae Area Autorizzazioni e**  
**Concessioni Metropolitana**  
**Unità AUA e Acque Reflue**  
**c.a. L. Farnè**

**Trasmesso via PEC**

**OGGETTO: Domanda di AUA ditta CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI SOC. COOP AGRICOLA, sita in Imola (BO) – Via Bicocca n.11.  
Parere su valutazione impatto acustico.**

In relazione al procedimento di AUA in oggetto si è presa visione della documentazione trasmessa da codesto Comune ed assunta agli atti di Arpae con PG/2022/198449 del 02/12/22.

Trattasi di relazione previsionale di impatto acustico redatta, nel mese di agosto 2022, da Tecnico Competente in Acustica ai sensi della Legge 447/95, comprensiva di rilievi fonometrici finalizzati a verificare il rispetto sia del valore limite assoluto che del valore limite differenziale di immissione sonora nel periodo diurno e notturno.

L'intervento in progetto consiste infatti nel potenziamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, il cui funzionamento è previsto sia nel periodo diurno che notturno.

Le principali sorgenti sonore sono costituite dalle soffianti dell'aria e dalla pompa centrifuga del flottatore.

La vigente Classificazione Acustica del Comune di Imola individua l'area dello stabilimento in parte in Classe V ed in parte (area occupata dal depuratore) in Classe III; sono presenti aree agricole limitrofe poste in Classe III, mentre i ricettori abitativi limitrofi si collocano in Classe IV.

Il tecnico estensore dello studio acustico presentato ha eseguito misure fonometriche in data 28/07/22 – 8 e 9/08/22 per caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore relative all'attuale configurazione dell'impianto di depurazione, eseguire misure al confine dell'area dello stabilimento ed in corrispondenza del ricettore abitativo R3.

Per la determinazione degli scenari ante e post operam è stato utilizzato il modello di calcolo previsionale SoundPlan, con l'ausilio degli standard normativi NMPB Routes 96 (Rumore stradale) e ISO 9613-2:1996 (Rumore industriale).



I risultati delle simulazioni effettuate hanno evidenziato, presso tutti i ricettori indagati, il rispetto del valore limite assoluto e differenziale di immissione sonora, così come previsto dalla Classificazione Acustica e dal D.P.C.M. 14/11/97.

Si segnala che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni di disturbo in merito alle emissioni sonore prodotte dallo stabilimento in oggetto.

Sulla base di quanto sopra si esprime **Parere Favorevole** al rilascio del Nulla Osta Acustico con le seguenti prescrizioni:

- entro giorni 30 dalla messa in esercizio del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue industriali dovrà essere eseguito un collaudo acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limiti differenziali e assoluti di immissione sonora presso i ricettori presenti; entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa a Comune e Arpae una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica relativa ai risultati di detto collaudo.

Si esprime inoltre una valutazione favorevole alla proposta del Tecnico Competente in Acustica, estensore dello studio in questione, di modificare la Classificazione Acustica Comunale prevedendo una Classe V anche per l'area che verrà occupata dal nuovo impianto di depurazione delle acque reflue.

Distinti saluti.

Il Coordinatore del Presidio di Imola

*Tiziano Turrini*

*firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**